

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La necessità di una più ampia tutela per l'infanzia e l'adolescenza

L'esigenza di assicurare all'infanzia e all'adolescenza una tutela più ampia di quella attuale ha da tempo fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla creazione cioè di un nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali è già previsto l'intervento di specifici organismi giudiziari. Conferma dell'attenzione da tempo riservata a questo tema è nella ricca documentazione, che se ne è occupata sia a livello internazionale che nazionale e regionale sia a livello di alcune prestigiose associazioni culturali. Dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei minori, al documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite dedicata all'infanzia (New York 8-10.5.2002), dalle risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei (in particolare la Risoluzione A3 – 0172/92 del 8/7/2002 del Parlamento Europeo e la Raccomandazione 1286 datata 24/1/1996 del Consiglio d'Europa) alla Convenzione di Strasburgo 25/1/1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalle leggi nazionali dei numerosi Paesi, che hanno già da tempo costituito l'ufficio del garante per l'infanzia (strutturandolo in modo articolato sulla base della propria esperienza e preferenza), alla legislazione nazionale italiana ed alle proposte di legge nazionali pendenti in Parlamento fino alle esperienze regionali, da tutto questo quadro di disposizioni normative e di attività svolte emergono tanti spunti e argomenti di riflessione, che sono a fondamento delle argomentazioni di ampia portata, che sui temi su indicati vengono qui di seguito proposte.

A questo riguardo, si è intenzionalmente evitato di riproporre una puntuale analisi di tale documentazione, ritenendo sufficiente operare un rinvio allo studio effettuato su di essa dalla Relazione del 24/6/2003, curata dalla Commissione bicamerale per l'infanzia. Si ritiene di dover aggiungere a tutto ciò, solo i seguenti documenti: la proposta di legge presentata dall'on. Maria Burani Procaccini e altri, la bozza preliminare per un disegno di legge sul Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza curato dall' UNICEF Italia e datato 6/5/1993; l'analogo testo presentato il 3/7/2003 a cura del gruppo di studio Accademia dei Lincei – UNICEF Italia presieduto da Giovanni Conso.

2. La denominazione del nuovo ufficio

Preliminare rispetto all'analisi dei nodi rilevanti che l'argomento propone è affrontare un suo profilo particolare, che è quello della denominazione che dovrà assumere il nuovo ufficio. Al riguardo si deve prendere atto della più recente tendenza a preferire l'uso del termine "garante" piuttosto che quello di "pubblico tutore" o "difensore civico del minore" per definire la nuova figura, tendenza della quale non si ha alcuna difficoltà a prendere atto, accettando l'uso di tale termine. Ritiene tuttavia di dover sottolineare che sia nei progetti di legge nazionali attualmente presenti in Parlamento, sia nelle leggi regionali i termini "garante del minore" (proposte 315 del 31/5/2001 dell'on. Mazzuca e n. 3667 dei deputati Buontempo e Catanoso; legge Regione Marche 15/10/2002 n. 18; legge Regione Lazio 28/10/2002 n. 38); "difensore civico del minore" o "dell'infanzia" (proposte n. 695 datata 12/6/2001 dell'on. Turco ed altri; n. 818 datata 13/6/2001

dell'on. Molinari; n. 1228 datata 5/7/2001 dell'on. Pecoraro Scanio) e “pubblico tutore” (proposta n. 1999 datata 20/11/2001 dell'on. Pisicchio ed altri; legge Regione Veneto 9/8/1988 n. 423, Piano governativo nazionale d'azione 2003 – 2004), sono usati indifferentemente per riferirsi ad uno stesso organismo da istituire, le cui funzioni sono articolate nell'identico modo indipendentemente dal termine utilizzato per designarlo. Pertanto, la recente preferenza per il termine “garante” è frutto solo di una evoluzione culturale di carattere teorico, senza che ad essa corrisponda alcuna sostanziale diversità di funzioni o di ruolo.

3. La distribuzione territoriale: il modello prescelto

Passando ora al merito della proposta, la prima questione da affrontare è quella relativa al modello organizzativo che si ritiene più adeguato: si dovrà cioè valutare se è preferibile istituire il solo garante nazionale o solo i garanti regionali oppure prevedere l'istituzione sia del garante nazionale che di quelli regionali insieme.

3.1 Le esperienze in precedenza citate propongono tutte tre le soluzioni accennate. In particolare, possono indicarsi come modelli organizzativi antitetici: da un lato A) quello recentemente proposto dall'avv. Burani Procaccini e altri orientato a dare ampio spazio al Garante nazionale e B) quelli n.695/2001 dell'on. Turco e altri e n. 818/2001 dell'on. Molinari, che privilegiano il Garante regionale.

A) Il primo modello si limita a considerare il Garante regionale in quanto facente parte di “un apposito organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i Garanti regionali, comunque denominati, nell'ambito della quale dovrebbe aver luogo non solo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un'azione di coordinamento”.

Ignora del tutto, per il resto, la figura del Garante regionale, ma anzi prevede la costituzione dell'ufficio provinciale del garante (nazionale), che può avvalersi – sulla base d'intese tra il Garante ed i ministri competenti – del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato, (cioè delle prefetture). Tale scelta è motivata da molteplici ragioni ed in particolare dal fatto che “la sua azione riguarda milioni di soggetti e di famiglie, ubicate in tutto il territorio nazionale”; che “i garanti locali esistono solo in poche regioni (né sarebbe possibile con una legge imporre ovunque l'istituzione dei garanti regionali)” e infine anche che “il livello regionale appare ancora troppo esteso”.

In sostanza, si può dire che questa proposta ipotizza un modello organizzativo simile a quello dell'organizzazione generale dello Stato con organismi centrali che in questo settore sono costituiti dal Garante nazionale (corrispondenti allo stesso Stato) con le sue articolazioni locali (prefetture, a cui qui corrisponderebbero gli uffici provinciali del garante nazionale) e, d'altro canto, con le regioni, quali enti autonomi periferici con potestà legislativa, alle quali corrisponderebbero in questa materia i Garanti regionali.

In sintesi si prospetta un sistema definibile del doppio binario, per effetto del quale dovrebbero convivere in sede locale gli uffici provinciali del Garante nazionale e l'ufficio del Garante regionale con le sue eventuali articolazioni locali.

B) Gli altri due progetti citati hanno preferito “non fare del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza un organo statale: e ciò sia per essere coerenti con il nuovo disegno di articolazione territoriale delle competenze e delle funzioni della Repubblica; sia perché la funzione del nuovo organo rientra in quella attività assistenziale in senso lato che la Costituzione Italiana attribuisce alle regioni; sia infine perché appare opportuno che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza sia radicato nella realtà territoriale in cui i problemi emergono e possa effettivamente interloquire nella elaborazione delle politiche sociali relative all'infanzia ed alla adolescenza.

Pertanto, pur rinviando a provvedimenti regionali la istituzione di questo nuovo organo, si è utilizzata la legge nazionale sia per individuare in modo omogeneo gli obiettivi ed i poteri del nuovo organo, sia perché alcune funzioni (come le legittimazioni processuali o il trasferimento di alcune funzioni del giudice tutelare) non si potevano attribuire se non con legge nazionale, sia per assicurare il necessario coordinamento dei difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza anche sul piano nazionale". I detti progetti prevedono quindi la determinazione, da parte delle regioni, "dell'articolazione degli uffici del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, della loro organizzazione, dei requisiti del personale addetto, delle modalità di funzionamento e le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni loro attribuite" con la previsione di uno o più delegati, nominati secondo le modalità previste dalle leggi regionali che assicurino la funzionalità dell'organizzazione (art. 3). E' anche prevista con atto di indirizzo e coordinamento la determinazione delle modalità di coordinamento tra i difensori civici, nonché l'istituzione di una conferenza dei difensori civici (artt. 13 e 14).

3.2 L'orientamento che la nostra proposta privilegia è quello intermedio tra i due sopra descritti.

Si ritiene infatti indispensabile l'istituzione non solo del Garante nazionale ma anche dei Garanti regionali. Per quanto riguarda il Garante nazionale, non c'è dubbio che gli devono essere attribuite competenze – quali la cooperazione con organismi internazionali, le attività dirette a promuovere l'armonizzazione della legge nazionale a quella internazionale, il potere di proposta in relazione alle competenze nazionali in materia d'infanzia, ma anche la relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta sia da lui che dai Garanti regionali ed il coordinamento dei Garanti regionali con l'attribuzione della presidenza della Conferenza nazionale dei Garanti ed altre ancora – che mal si conciliano con il ruolo dei Garanti regionali, mentre ben rientrano senza dubbio nell'ambito di funzioni di carattere nazionale.

D'altro canto, sono state individuate funzioni (quali quella di vigilanza e quella di intervento tramite i tutori) che sono impossibili da realizzare a livello nazionale, mentre ben potrebbero essere realizzate dal Garante regionale, se l'organizzazione del suo ufficio fosse territorialmente ben articolata ed il suo impegno coadiuvato da delegati (del Garante regionale) decentrati sul territorio regionale.

Vi sono infine funzioni, che ben possono essere espletate sia dal Garante nazionale che da quelli regionali: l'attività di sensibilizzazione e promozione nell'area delle tematiche minorili, compresa la collaborazione nella redazione ed attuazione di programmi di insegnamento sui diritti dei minori in scuole, università, circoli professionali; monitoraggio di casi di violazione di diritti dei minori per la segnalazione ad organi competenti; formazione dei tutori; consulenza ad organi legislativi, governativi o altri competenti su ogni materia concernente promozione e protezione dei diritti dei minori; promozione dell'istituzione di servizi di mediazione (familiare, penale, scolastica, interetnica ecc.); potere d'azione in relazione alla tutela di interessi diffusi riguardanti minorenni; redazione di rapporti periodici sulla condizione minorile e sull'attività svolta.

La proposta che viene quindi avanzata è quella di istituire il Garante nazionale per l'infanzia. Tuttavia, poiché si ritiene necessario che anche in relazione ai Garanti regionali venga emanata una legge nazionale di indirizzo che individui le loro funzioni, i parametri di valutazione dei diritti e che indichi i poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza delle regioni, si propone che questo stesso disegno di legge contenga non solo la disciplina istitutiva del Garante nazionale ma anche gli indirizzi essenziali relativi a ruolo e funzioni dei Garanti regionali, in modo da agevolare l'armonizzazione preventiva delle leggi regionali che li istituiranno.

Merita a questo proposito di essere sottolineata la necessità che la figura del Garante regionale sia delineata come profondamente radicata nella realtà territoriale in cui opera. Perciò è quanto mai opportuno che il più ampio spazio venga riconosciuto al ruolo ed alle funzioni dei Garanti regionali, e che al Garante nazionale siano assegnate solo le competenze più generali.

L'esigenza che le regioni istituiscano sollecitamente i garanti induce a suggerire – sull'esempio di quanto fa la proposta di legge 695/2001 (Turco) - l'inserimento nella istituenda legge nazionale di

una disposizione che attribuisca al Garante nazionale poteri sostitutivi nel caso in cui una regione risulti inadempiente nell'approvazione della legge istitutiva del Garante regionale alla scadenza di un termine prefissato.

Concludendo su questo punto, si ritiene necessario che la legge da proporre proceda all'istituzione del garante nazionale, indicando le peculiarità che devono caratterizzarne il ruolo, ma indichi anche i binari che dovranno ispirare le legislazioni regionali nell'istituzione del garante regionale in ciascuna Regione. In questa prospettiva verranno esaminati qui di seguito gli altri punti in discussione non solo allo scopo di fornire indicazioni relative all'istituzione del garante nazionale, ma anche per offrire gli opportuni indirizzi di cui le Regioni terranno conto nel loro procedere all'istituzione dei garanti regionali.

4. L'organizzazione dell'ufficio: ruolo, requisiti, nomina, sede e personale

Altra questione importante è quella relativa all'organizzazione dell'ufficio del Garante (sia nazionale che regionale) ; vanno affrontati a questo proposito i punti relativi al suo rapporto con il potere esecutivo e con quello giudiziario; alla sua composizione, alla nomina e ai requisiti ed incompatibilità, all'organizzazione generale (personale, sede, indennità).

4.1 Le indicazioni pacificamente desumibili da tutta la documentazione internazionale e nazionale sono unanimi nell'esigere che il garante per l'infanzia sia un organismo autonomo e indipendente. Ciò comporta altrettanto pacificamente che egli debba essere delineato dalla legge come figura esterna rispetto al potere esecutivo. In proposito va rilevato che già nelle quattro Regioni nelle quali il Garante è stato istituito (Veneto, Friuli - Venezia Giulia , Lazio e Marche) il relativo ufficio è stato strutturato in modo indipendente.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i rapporti tra garante e potere giudiziario: è necessario assicurare la rispettiva autonomia e non invadenza, evitando ogni previsione d'intervento del garante che possa risultare come un modo di sostituire la sua attività a quella del giudice.

4.2 Quanto poi alla composizione dell'ufficio, le proposte di legge formulate sono concordi nel delineare il Garante come organo monocratico: ciò talora non è specificato, ma si desume indirettamente da altri elementi: nomina, indennità dovuta, incompatibilità. Un tale indirizzo deve essere condiviso, anche se va segnalata la necessità che siano assicurate garanzie di pluralismo. Un tale risultato si può ottenere, affiancando il garante sia nazionale che regionale con un organismo a carattere consultivo composto da forze sociali e rappresentanti delle associazioni di volontariato ed integrato da una componente fissa di minorenni, che vi parteciperà in condizioni di parità con gli altri membri.

4.3 La nomina del Garante dovrà essere effettuata da un organo rappresentativo. Per quanto riguarda quello nazionale potrebbe trattarsi di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere, mentre per quello regionale si potrà stabilire che la nomina sia effettuata secondo le modalità indicate dalla legge regionale che dovranno tuttavia assicurarne indipendenza e imparzialità.

La durata dell'incarico può essere fissata in quattro anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Per quanto riguarda il garante regionale è opportuno anche prevedere un'organizzazione articolata dell'ufficio in eventuali sedi decentrate, affidate a delegati del garante regionale, il cui numero ed i cui requisiti saranno anch'essi indicati dalla legge regionale.

E' opportuno che anche per il Garante nazionale sia prevista la nomina di suoi delegati, per rendere più efficace il suo intervento senza peraltro alcuna distribuzione territoriale nelle realtà in cui operi già il Garante regionale.

Concludendo su questo punto, deve essere escluso che il garante nazionale possa disporre di una rete di suoi uffici decentrati sul territorio nazionale, ma è invece necessario che una tale distribuzione territoriale rientri negli spazi attribuiti dalle leggi regionali ai Garanti regionali, i quali avranno sede nel capoluogo della regione, ma avranno anche uffici decentrati nel territorio (secondo una strutturazione articolata dalla legge regionale), facenti capo a suoi delegati. Una tale scelta è motivata – come si è detto innanzi – dall’esigenza che l’ufficio del garante risulti il più possibile espressione del territorio in cui opera, più che emanazione dello Stato.

Tuttavia, poiché bisogna prendere atto che la figura del garante regionale è poco diffusa sul territorio si ritiene opportuno, come si è già detto, che venga inserita una norma, in base alla quale fino all’istituzione dell’ufficio del garante regionale, le attività relative saranno svolte dal garante nazionale tramite un suo delegato.

4.4 I requisiti del garante sia nazionale che regionale dovranno essere quelli di una comprovata competenza ed esperienza in materia di famiglia e minori, oltre agli altri eventualmente indicati dalle rispettive leggi. Anche le incompatibilità dovranno essere determinate dalle rispettive leggi sia per il Garante nazionale che per quelli regionali. Tra le altre dovranno essere indicate quelle con ogni lavoro autonomo o subordinato, con cariche elettive o in partiti politici. Dovrà essere infine assicurata ai Garanti (sia nazionali che regionali) un’equa indennità.

4.5 L’organizzazione degli uffici, la sede, sia per Garante nazionale che per quelli regionali, la composizione del personale ed i relativi requisiti la determinazione delle sedi decentrate dei garanti regionali dovranno essere determinati rispettivamente dalla legge nazionale e da quelle regionali, che dovranno assicurare equi trattamenti economici e giuridici.

Le spese per il funzionamento degli uffici saranno poste a carico rispettivamente dello Stato e delle Regioni.

5. *Le funzioni del Garante e la distinzione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali*

Va infine affrontata la questione relativa alle funzioni da attribuire al Garante, poiché oltre alla loro individuazione deve essere precisato il criterio di assegnazione delle competenze al Garante nazionale ed a quelli regionali.

5.1 In relazione al primo profilo, analizzando in generale le funzioni che il garante sarà chiamato a svolgere, è interessante l’osservazione contenuta nella Relazione 24/6/2003 della Commissione bicamerale per l’infanzia che rileva che per quanto riguarda le funzioni, i progetti di legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essenzialmente ricondotti a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell’infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; vigilare sull’attuazione delle convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela); di quelle relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l’adozione di opportuni interventi, anche normativi; di quelle relative allo svolgimento di attività amministrative; e delle funzioni concernenti il profilo giudiziario.

Nell’ambito di questa individuazione di aree tematiche, vanno poi segnalati per la loro importanza i seguenti punti: a) la necessità di assicurare la tutela di quei bisogni collettivi che risultano più specificamente connessi alla tutela dei minori (dalla programmazione urbanistica di spazi verdi a parchi – gioco, a piste ciclabili in città; all’inquinamento da fabbriche o traffico soprattutto nei pressi delle scuole al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari; alla violazione di leggi

a tutela di minori da parte di emittenti televisive o radiofoniche); b) l'esigenza di rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di minori derivanti non dalla condotta dei genitori o parenti (che è di competenza del giudice), ma da altri soggetti (comunità assistenziali, scuole, pubblica amministrazione in genere, ecc.); c) la preparazione e l'aggiornamento di tutori e curatori speciali, che possono essere nominati per i minori figli di genitori decaduti dalla potestà o in conflitto d'interessi con il figlio; d) l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori; e) l'esame di denunce, segnalazioni reclami relativi a violazioni dei diritti dei minori e l'attribuzione dei poteri di indagine e di ispezione in relazione a tali violazioni di cui abbia comunque conoscenza; f) l'attività di sensibilizzazione e promozione dei diritti dei minori nelle scuole, università e in ogni altra sede utile; g) il potere di rivolgere agli organi competenti (nazionali o locali) raccomandazioni, proposte, rapporti e di essere consultato da tali organi in relazione ad iniziative riguardanti la materia minorile; h) la possibilità di promuovere e diffondere la mediazione in ogni sua forma con corsi di formazione e con azione di sensibilizzazione.

5.2 Si ritiene poi, quanto al criterio distintivo delle competenze tra garante nazionale e garanti regionali, che esso debba essere quello dell'interesse generale o locale che il tema proposto prospetta. Non c'è dubbio pertanto che debbano rientrare nelle funzioni del Garante nazionale quelle relative a diffondere e realizzare la cultura dell'infanzia e a vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali sull'intero territorio italiano, a segnalare al Governo l'adozione di opportuni provvedimenti anche normativi, a promuovere programmi scolastici in questa materia, a realizzare rapporti con organismi internazionali che si occupino dei diritti dei minori, a promuovere iniziative legislative nazionali in tema di mediazione.

Si ritiene che debbano rientrare invece nelle competenze del Garante regionale l'esame di denunce, segnalazioni e violazioni di diritti dei minori; quelle relative alla salvaguardia di minori in situazioni che comportino lo svolgimento di attività amministrative e giudiziarie, riguardo alle quali peraltro il garante non interverrà in giudizio ma, dopo gli opportuni accertamenti, potrà inviare sue qualificate segnalazioni all'autorità precedente. Rientreranno anche tutte quelle attività già indicate come funzioni del garante nazionale quando riguardino vicende, situazioni e iniziative di carattere regionale (quale quella di formazione in tema di mediazione).

Il criterio distintivo della competenza sarà quello della rilevanza nazionale o regionale della questione. In caso di conflitto, la questione sarà risolta dalla Conferenza nazionale dei Garanti, di cui si parlerà in seguito. Una più articolata ripartizione delle competenze sarà contenuta in un successivo regolamento.

6. Garanzie di pluralismo e rapporti con l'associazionismo: la Commissione consultiva del Garante

E' necessario anche che la legge preveda l'istituzione di un organismo di carattere consultivo, del quale facciano parte le forze sociali e le espressioni più autorevoli del volontariato. Potrà essere prevista l'approvazione successiva di un regolamento che disciplini la composizione e l'attività di tale organismo a livello nazionale, mentre le leggi regionali potranno prevedere analoga disciplina regolamentare a livello locale. Lo scopo di questa previsione è quello di evitare la separatezza dei nuovi uffici dalle realtà territoriali in cui operano e da quelle del Paese per il garante nazionale. In tal modo vengono anche assicurate quelle condizioni di pluralismo che sono essenziali per una efficace azione del garante.

Occorre peraltro spendere qualche parola in più in ordine alla già auspicata partecipazione di minorenni alle attività sia del garante nazionale che dei garanti regionali. E' necessario tener presente che molteplici esperienze realizzate (da quelle dei consigli comunali dei ragazzi fino alla partecipazione di minorenni alla sessione ONU svoltasi a New York dal 08 al 10/05/2002) hanno

ormai dimostrato ampiamente che bisogna passare finalmente dalla fase puramente declamatoria e formale in ordine alla presenza ed al ruolo direttamente svolto dai minorenni a tutela dei loro diritti ad un'altra di intervento effettivo e sostanziale. Si tratta di convincersi che si deve cominciare a studiare il problema dei diritti dei minori nella concreta attuazione in rapporto ai diritti degli adulti, secondo una logica analoga a quella della dimensione emancipativa del rapporto uomo-donna, che ha portato tra l'altro all'istituzione del Ministero delle Pari Opportunità. Se si accetta questa prospettiva, non c'è dubbio che sede più opportuna per riconoscere per la prima volta (ove si prescindano dalle tradizionali attività del mondo della scuola) ai minorenni un piccolo spazio per la tutela dei loro diritti debba essere proprio quello dell'ufficio del Garante.

Ed allora si potrebbe individuare come criterio di composizione della quota minorile dell'organismo consultivo regionale (che potrebbe assumere il nome di Commissione consultiva del garante regionale) quello della scelta di un minorenne per ciascuna provincia, individuato nel presidente di ciascuna consulta provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di ciascuna provincia della regione a cui appartiene il Garante regionale.

Per quanto riguarda invece la partecipazione minorile alla commissione consultiva da istituire presso il garante nazionale, essa potrebbe essere individuata prevedendo che i componenti minorenni delle commissioni consultive dei garanti regionali eleggano dieci/dodici loro rappresentanti provenienti equamente dalle tre macroaree territoriali nazionali (Nord, Centro, Sud).

7. La Conferenza nazionale dei garanti

Un'attenzione importante merita infine la Conferenza nazionale dei garanti.

Di essa, che sarà presieduta dal Garante nazionale, faranno parte tutti i Garanti regionali. Compito della Conferenza sarà quello di assicurare il coordinamento tra le attività degli uffici dei Garanti regionali tra loro e dei loro rapporti con il Garante nazionale. A tale fine la conferenza deciderà anche sulle questioni di competenza dovessero insorgere ed esprimerà parere consultivo non vincolante su ogni questione che ciascun Garante nazionale o regionale riterrà di sottoporle. Individuerà inoltre le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori e ne verificherà il grado di attuazione. Eseguirà il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato; promuoverà iniziative dirette a favorire il coordinamento ed il lavoro di rete tra organismi regionali e nazionali. Individuerà forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la commissione parlamentare per l'infanzia; usufruirà, previa intesa con il Ministero degli affari sociali, delle attività svolte dal Centro Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Elaborerà in fine le linee di fondo del rapporto generale annuale sulle attività svolte e sulle politiche di protezione dei minori che verrà presentato al Parlamento dal Garante Nazionale.